

**Convenzione d'incarico professionale per gli accertamenti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e l'imposta municipale propria (IMU) in relazione alla tassazione connessa alle linee elettriche e bacini idroelettrici.**

L'anno 2012 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Tadasuni e nella Casa Comunale, tra i Sigg.:

- 1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, Responsabile area finanziaria e Tributi del Comune di Tadasuni (C.F. \_\_\_\_\_), in nome e per conto del quale dichiara di agire, incaricato della stipulazione dei contratti ai sensi dell' art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali";
- 2) Giovanni Cappai, nato a Borore l'8/8/1942, con studio in Cagliari via A. Galassi 2, CF. CPP GNN 42M08 B056C - P. IVA 01110340922 d'ora in avanti denominato Professionista,

**Premesso che:**

- sulla base della normativa vigente in materia di imposta comunale sugli immobili – ICI - e imposta municipale propria – IMU - e della giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi su tali tributi in relazione alla tassazione per le linee elettriche e dei bacini idroelettrici, vi è la possibilità di perseguire il mancato versamento degli oneri tributari dovuti dai gestori dei servizi di produzione e distribuzione dell'energia;
- che l'amministrazione comunale intende recuperare l'imposta mediante un'azione incisiva e professionalmente specializzata che tenga conto delle obiettive difficoltà dell'attività di accertamento riferita alla complessità degli immobili da accertare;
- che il Comune non dispone di un'adeguata struttura che possa procedere alle verifiche e all'accertamento per l'applicazione dei tributi - su una materia così complessa quale quella della tassazione delle centrali idroelettriche e dei bacini artificiali;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 14.11.2012 di approvazione dello schema della presente convenzione;

Le parti come sopra identificate, rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1.** Il comune conferisce l'incarico professionale per gli accertamenti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili – ICI - e l'imposta municipale propria – IMU - in relazione alla tassazione connessa alle linee elettriche e ai bacini idroelettrici, al dott. Giovanni Cappai, che lo accetta e dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del medesimo incarico.

L'incarico professionale è conferito affinché il professionista, nell'interesse del Comune di Tadasuni, svolga le seguenti attività in materia di ICI – IMU:

- 1) recupero dell'imposta relativa alle linee elettriche e bacini idroelettrici per gli anni pregressi, per i quali non sia intervenuta prescrizione, fino al 2013 incluso;

2) redazione degli atti di pre-accertamento e accertamento ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta municipale propria;

3) attivazione delle procedure per l'accatastamento dei beni immobili e mobili immobilizzati ed opifici allocati nel territorio del Comune al fine di consentire all'ente di introitare tali tributi nei modi e termini di legge stabilendo un'equa base imponibile ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504.

Il professionista è autorizzato ad inviare comunicazioni di richiesta dati ed informazioni o questionari ai soggetti passivi (Enel Produzione Spa, Enel Distribuzione Spa, Terna Spa e Consorzio di Bonifica dell'Alto Oristanese che utilizzano le centrali idroelettriche, le linee elettriche e i bacini siti nel proprio territorio) al fine di ottenere tutte le informazioni e documenti amministrativo-contabili che consentono di quantificare l'imposta da pagare.

**Articolo 2.** Il professionista incaricato svolgerà inoltre le seguenti attività:

a) redigerà inviti all'esibizione dei documenti di cui risultino i valori imponibili in assenza di accatastamento, questionari, avvisi di accertamento secondo gli strumenti consentiti dall'art. 11 del succitato D.Lgs. 504/1992 e normativa collegata;

b) predisporrà i provvedimenti di liquidazione e accertamento per le imposte ICI e IMU

c) determinerà la misura di sanzioni ed interessi;

d) inviterà i soggetti passivi ad esibire le scritture contabili per stabilire la base imponibile secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 504/92;

e) redigerà eventuali questionari;

f) redigerà gli avvisi di liquidazione accertamento;

g) in caso di ricorsi, rappresenterà, previa autorizzazione, l'amministrazione comunale nei giudizi di primo grado e di appello nanti le Commissioni Tributarie;

h) informerà periodicamente l'ufficio tributi sullo stato delle pratiche di liquidazione e accertamento avviate.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il responsabile del servizio tributi ed il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune daranno piena collaborazione al professionista compresa la possibilità di addvenire, con i soggetti passivi, ai seguenti strumenti deflattivi:

- accertamento con adesione,
- conciliazione giudiziale
- accordi stragiudiziali.

**Articolo 3.** Per l'attività complessivamente svolta dal professionista, ricomprese nei precedenti artt. 1 e 2, è stabilito un compenso pari al 5% della maggiore imposta ICI ed IMU effettivamente accertata e riscossa dal Tesoriere comunale, delle sanzioni pecuniarie e degli interessi effettivamente accertati e riscossi.

Sul compenso sarà dovuta l'IVA di legge e il contributo per la cassa nazionale.

L'esito negativo dell'attività svolta dal professionista non darà luogo a nessun corrispettivo e/o rimborso spese;

**Articolo 4.** Entro 30 giorni dall'emissione della reversale, il comune si impegna a comunicare al professionista gli incassi avvenuti. Il pagamento della parcella sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione al protocollo.

Tutte le spese relative all'incarico saranno a carico del professionista, salvo i costi e oneri di eventuali perizie giurate che si renderanno utili per il raggiungimento degli obiettivi, da acquisire in ogni caso previa autorizzazione della Giunta Comunale e conseguente impegno finanziario.

**Articolo 5.** La presente convenzione decorre dalla data odierna fino alla definizione degli avvisi di liquidazione e accertamento di cui all'art. 2, notificati ai contribuenti entro il \_\_\_\_\_.

**Articolo 6.** In caso di inadempimento l'amministrazione si riserva la facoltà di recedere dall'accordo unilateralmente, fatta salva ogni azione risarcitoria a fronte di eventuali danni perpetrati a carico della stessa.

**Articolo 7.** Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l'esecuzione del servizio e delle obbligazioni comunque assunte dalle stesse, che si impegnano ad esperire ogni tentativo di conciliazione.

Qualunque controversia derivante dall'applicazione della presente convenzione, non composta in via amministrativa, è deferita ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri da scegliere di comune accordo.

In caso di disaccordo si procederà con le modalità di cui all'articolo 810 del Codice di procedura civile ed il Collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto.

**Articolo 8.** Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/86 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TRIBUTI

IL PROFESSIONISTA INCARICATO  
Dott. Cappai Giovanni